

Spett.le Cooperativa
C.a Presidente e Direttore

Oggetto: Aggiornamento Settore Vitivinicolo Fermentazioni e rifermentazioni fuori periodo vendemmiale

Si informa che, con l'allegato decreto n. 6706 del 23 novembre 2017, il Ministero - in attuazione dell'articolo 10, comma 4, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 - ha disciplinato le fermentazioni e rifermentazioni che possono avvenire, **in deroga**, al di fuori del periodo vendemmiale.

Nello specifico, per i **vini a DOP e a IGP** che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali *Passito, Vin Santo* nelle sue diverse declinazioni, *Vendemmia tardiva* e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrappressione superiore ad 1 bar, **le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2018.**

Infine, per i vini senza DO o IG, ottenuti da uve appassite o per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati e riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, **le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2018.**

Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

Si informa che, con l'allegata circolare di Agea n. 88539 del 20 novembre 2017, sono state definite le modalità per l'accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 2017/2018.

Si ricorda che la consegna dei sottoprodotti ai distillatori viene effettuata:

- Per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale;
- Per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31.07 della campagna di riferimento.

Marche

Inoltre, ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool grezzo, deve avvenire entro il **20 giugno di ciascun anno** sia per le vinacce che per le fecce. Tuttavia per i quantitativi di fecce e vinacce non distillate entro la data menzionata del 20/6/2017 la distillazione deve avvenire entro e non oltre la data del **31/7/2018**.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande, il distillatore deve trasmettere all'OP Agea Ufficio Domanda unica e OCM, **entro il 20 giugno di ciascuna campagna**, una o più domande di aiuto in relazione ai quantitativi di alcool per i quali l'aiuto è richiesto. In merito si precisa che il quantitativo richiesto entro il 20 giugno non dovrà essere inferiore all'80% delle stime presunte di produzione. Nel caso di presentazione di più domande, la sommatoria dei rispettivi quantitativi di alcool per i quali l'aiuto è richiesto, non dovrà essere inferiore all'80% delle stime presunte di produzione.

Al riguardo, nella domanda stessa, il distillatore dovrà specificare se sarà presentata una ulteriore domanda per i quantitativi di fecce e vinacce, introdotte in distilleria e non distillate alla data del 20/6/2018, nonché i quantitativi di alcool grezzo che saranno presumibilmente prodotti entro la data del 31/7/2018. Detta ulteriore domanda dovrà essere prodotta entro e non oltre il **10 agosto 2018**. Per la definizione di eventuali ritardi di presentazione farà fede la data di protocollazione prodotta in automatico in fase di sottoscrizione della domanda, presentata telematicamente.

Ancona, li 30.11.2017

FEDAGRI

Mauro Scattolini

